



COMUNE DI ACQUI TERME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 28 DEL 03/09/2021

MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI ALL' ORDINANZA N. 17 DELL'11/06/21, INERENTE LE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;

coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE) all'art. 9 demanda alle Regioni ed alle Province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;

in data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

la Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017, dà attuazione agli impegni previsti dal "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*" approvando:

- I criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
- Le modalità comuni alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- I periodi di inizio e fine delle misure temporanee e l'indicazione delle autorità competenti l'attuazione;

le azioni individuate nel "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*" rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Dato atto che:

le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;

ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;

la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l'obbligo per lo Stato Italiano di adottare i provvedimenti necessari a darle esecuzione (cfr. art. 260, comma 1 TFUE), che, nel caso in esame, si sostanziano in provvedimenti che conducono al rispetto del valore limite giornaliero di PM₁₀ previsto dalla Direttiva;

la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:

- l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti,
- la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni,
- la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;

per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;

con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;

in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri Comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di Comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903);

con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1 marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi

combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata D.G.R.);

Considerato che:

l'entrata in vigore del Sistema MOVE IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la gestione sul territorio comunale delle limitazioni strutturali della circolazione veicolare per motivi ambientali, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 5-1744, cui il Comune di Acqui Terme ha aderito con l'Ordinanza n. 24 del 14/07/21 consente di aggiornare le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, con particolare attenzione ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale e per ragioni connesse alla tutela della salute;

con D.G.R. n. 26-3694 del 06 agosto 2021, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

il Comune di *Acqui Terme* è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, già in vigore dal 11 giugno 2021, come disposto dall'Ordinanza comunale n. 17 del 11 giugno 2021 "Piano d'intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria: limitazione straordinaria della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti", nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

Ritenuto che:

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera;

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694 del 06 agosto 2021 recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla D.G.R. 5 giugno 2017, n. 22-5139. Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla D.G.R. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", che riporta in allegato lo schema di ordinanza tipo;

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana ed a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) ed a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali alla circolazione veicolare

A partire dal 07/09/2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione veicolare tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare

- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.6 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dal 1° settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del

riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e D.G.R. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”

- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 e Euro 4; divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
- 2.1.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12:30 il sabato e nei giorni festivi dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
- 2.1.2 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.3 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.4 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.5 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
 - distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
 - iniezione profonda (solchi chiusi);
 - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione;

- 2.1.6 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- 2.1.7 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4 nei giorni di sabato e festivi;
- 2.2.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle ore 12:30 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo.

Le misure di limitazione della circolazione veicolare sono per semplicità riassunte nelle tabelle riportate al fondo della presente ordinanza.

3. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.3

- 3.1 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

4. Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui al punto 1.2

- 4.1 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, in servizio di **Protezione Civile** e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali** vaganti e **raccolta spoglie** animali;
- 4.2 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a **servizi di trasporto pubblico**, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.3 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.4 veicoli utilizzati per il trasporto di **portatori di handicap** e di soggetti **affetti da gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o

che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

- 4.5** veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.6** veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in **pronto intervento** dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione).

5. Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2

Oltre alle esenzioni previste ai precedenti punti 3 e 4, inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

- 5.1** macchine **operatrici**, macchine **agricole**, **mezzi d'opera**;
- 5.2** veicoli delle **Associazioni o Società sportive** appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica (accompagnata da idonea documentazione);
- 5.3** veicoli utilizzati da **operatori assistenziali in servizio** con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.4** veicoli utilizzati da **medici e veterinari** in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da **infermieri e ostetriche** in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.5** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a **cerimonie funebri** o a **cerimonie religiose o civili** non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.6** veicoli al servizio di **testate televisive** e per **riprese cinematografiche** con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da **operatori radiofonici** o da **giornalisti** iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulta che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.7** veicoli o mezzi d'opera che effettuano **traslochi** e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.8** veicoli di **imprese che eseguono lavori pubblici** per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano e che eseguono interventi programmati e non differibili, con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.9** veicoli utilizzati nell'organizzazione di **manifestazioni** per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di **occupazione suolo pubblico**, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.10** veicoli di **turnisti e di operatori in servizio di reperibilità** (muniti di certificazione del datore di lavoro) e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.11** veicoli per il **trasporto di pasti** per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.12** veicoli di **residenti in altre regioni italiane o all'estero** muniti di **prenotazione** o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.13** veicoli di incaricati dei servizi di **pompe funebri** e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14** veicoli utilizzati per il **rifornimento di medicinali** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15** veicoli utilizzati dall'**Autorità Giudiziaria**, dagli **Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione); veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16** veicoli che devono essere **imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari**, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17** veicoli al servizio delle **manifestazioni** regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati** o delle **fiere** autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- 5.18** veicoli utilizzati da **lavoratori** la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 m; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.19** veicoli con a bordo almeno tre persone (**car pooling**).
- 5.20** veicoli del **car sharing**.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

COMUNICA

Che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito internet Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it>
- sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.it> o <http://www.arpa.piemonte.gov.it>
- sito internet del Comune di Acqui Terme: <http://www.comune.acquiterme.al.it>

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del Comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non serviti da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

- tutte le frazioni del Comune;
- la circonvallazione di Acqui Terme SP 30;
- gli assi viari necessari al raggiungimento dei parcheggi di scambio intermodali individuati come segue ed il percorso inverso in uscita:
 - per i veicoli provenienti da Alice Bel Colle, il tratto di Via Nizza sino all'incrocio con Via Morandi per raggiungere i parcheggi siti nei piazzali Facelli e Don Dolermo;
 - per i veicoli provenienti da Strevi, il tratto di Via Alessandria sino ai parcheggi di interscambio presso la stazione ferroviaria (Piazza Vittorio Veneto e Piazzale Giovanni Paolo II);
 - per i veicoli provenienti da Visone, Viale Einaudi sino alla Piazza S.O.M.S. (parcheggio dell'area camper) e viale Acquedotto Romano sino a Piazza Dott. G.F. Novelli (inizio passeggiata lungo fiume Bormida); viale Acquedotto Romano in direzione Melazzo – Ponzzone (SP 232, SP 210);
 - per i veicoli provenienti dalle frazioni Moirano potranno accedere via Amendola, svoltando in Via Berlingeri e proseguendo, quindi, per Via Crispi fino a raggiungere i parcheggi di Piazza Don Dolermo e Facelli;
 - per i veicoli provenienti da Melazzo e dalle frazioni di Lussito e Ovrano possono raggiungere il parcheggio di zona bagni o quello di Piazza Allende tramite Viale Micheli, Viale Einaudi, Ponte Carlo Alberto, il tratto di circonvallazione in direzione Savona, Stradale Savona e il tratto in C.so Divisione necessario per giungere al parcheggio.
 - per i veicoli provenienti da Terzo, potranno percorrere Stradale Savona e C.so Divisione Acqui per raggiungere Piazzale Allende;
- sono esclusi dalle limitazioni anche gli assi viari necessari al raggiungimento dei parcheggi di scambio intermodali prossimi alla Circonvallazione SP30 individuati come segue, ed il percorso inverso in uscita:
 - per i veicoli transitanti sulla SP30, diretti verso il parcheggio di Via Malacarne e Piazza Filippetti, il tratto di viale Rosselli e il tratto contiguo di Via Romita;
 - per i veicoli transitanti sulla SP 30, diretti verso il parcheggio di Piazzale Caduti del Grande Torino, via Cassarogna e via Piemont;

- gli assi viari necessari al collegamento della Via di Circonvallazione SP30 con la zona a Nord della città, individuati come segue e percorso inverso: via Blesi, via Trasimeno, Via de Gasperi, Piazza San Guido e Via Nizza.
- Per i veicoli transitanti sulla SP 30, diretti verso i comuni di Ovada e Melazzo provenienti da Alessandria, potranno salire in V.le Rosselli direzione Ponte Carlo Alberto per poi proseguire in V.le Einaudi per Ovada oppure V.le Acquedotto Romano verso Melazzo.
- Per i veicoli transitanti sulla SP 30, diretti verso i comuni di Ovada e Melazzo provenienti da Terzo, potranno salire in V.le Rosselli direzione Ponte Carlo Alberto per poi proseguire in V.le Einaudi per Ovada oppure V.le Acquedotto Romano verso Melazzo.

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

AVVERTE

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce le ordinanze:

- n. 361/2009
- n. 284/2011
- n.38/2018
- n. 17/2021

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge:

- ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti;

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Lorenzo Giuseppe Lucchini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Acqui Terme.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Limitazioni STRUTTURALI				
Tipo veicolo	Orario	Chi non circola	Rif.Ord	Esenzioni
Persone(M1,M2,M3)) Merci (N1,N2,N3)	tutto l'anno, tutti i giorni (festivi compresi) <i>0:00-24:00</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro0, Euro1 e Euro2 • GPL e metano Euro0 e Euro1 • Diesel Euro0, Euro1 e Euro2 	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1,L2,L3,L4,L5, L6,L7)	Ogni anno, tutti i giorni dal 15/09 al 15/04 dell'anno successivo (festivi compresi) <i>0:00-24:00</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro0 e Euro1 	1.3	Punto 3
Persone(M1,M2,M3)) Merci (N1, N2,N3)	Ogni anno dal 15/09 al 15/04 dell'anno successivo, giorni feriali (dal lunedì al venerdì) <i>8:30-18:30</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro3 e Euro4 • Diesel Euro5 dal 15/09/2023 	1.2	Punto 4

Limitazioni temporanee di ALLERTA LIVELLO 1 (ARANCIO)				
Tipo veicolo	Orario	Chi non circola	Rif.Or d.	Esenzioni
Persone (M1,M2,M3) Merci (N1,N2,N3)	<i>0:00-24:00</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro0, Euro1 e Euro2 • GPL e metano Euro0 e Euro1 • Diesel Euro0, Euro1 e Euro2 	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1,L2,L3,L4,L5, L6,L7)	<i>0:00-24:00</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro0 e Euro1 	1.3	Punto 3
Persone (M1,M2,M3)	<i>8:30-18:30</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro3 e Euro4 	1.2 e 2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro5 	2.1.1	Punto 5
Merci (N1, N2,N3)	da lunedì a venerdì <i>8:30-</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro3 e Euro4 	1.2	Punto 4

	18:30			
	sabato e festivi 8:30-12:30	• Diesel Euro3 e Euro4	2.1.2	Punto5

Limitazioni temporanee di ALLERTA LIVELLO 2 (ROSSO)				
Tipo veicolo	Orario	Chi non circola	Rif.Or d.	Esenzioni
Persone (M1,M2,M3) Merci (N1,N2,N3)	0:00 -24:00	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro0, Euro1 e Euro2 • GPL e metano Euro0 e Euro1 • Diesel Euro0, Euro1 e Euro2 	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1,L2,L3,L4,L5, L6,L7)	0:00 -24:00	<ul style="list-style-type: none"> • Benzina Euro0 e Euro1 	1.3	Punto 3
Persone (M1,M2,M3)	8:30-18:30	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro3 e Euro4 	1.2 e 2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro5 	2.1.1	Punto 5
Merci (N1,N2,N3)	da lunedì a venerdì 8:30-18:30	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro3 e Euro4 	1.2	Punto 4
	sabato e festivi 8:30-18:30	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro3 e Euro4 	2.2.1	Punto 5
	8:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel Euro5 	2.2.2	Punto 5

Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;

Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

Categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5t;

Categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5t ma non superiore a 12t;

Categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12t;

Categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

Categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45km/h;

Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45km/h;

Categoria L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2 e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

Categoria L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6 e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400kg (550kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5 e salvo altrimenti di sposto da specifiche disposizioni comunitarie.

LE DIRETTIVE ANTI-INQUINAMENTO

Autoveicoli

Categoria	Direttiva di riferimento
Euro1	91/441/CEE- 91/542/CEE punto 6.2.1.A- 93/59/CEE
Euro2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE -96/1/CE-96/44/CE-96/69/CE -98/77/CE
Euro3	98/69/CE- 98/77/CE rif. 98/69/CE A -1999/96/CE A - 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif. 98/69/CE - 2001/27/CE A - 2001/100/CE A - 2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1
Euro5	2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C <ul style="list-style-type: none"> · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 · 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) · 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) · 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) · 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)
Euro6	715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)

Veicoli trasporto merci con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) non superiore a 3,5 t.

Categoria	Direttiva di riferimento
Euro1	91/441/CEE- 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE
Euro2	91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE
Euro3	98/69/CE - 98/77/CE rif. 98/69/CE A - 1999/96/CE A- 1999/102/CE rif. 98/69/CE - 2001/1/CE rif. 98/69/CE - 2001/27/CE A-2001/100/CE A-2002/80/CE A - 2003/76/CE A
Euro4	98/69/CE B - 98/77/CE rif. 98/69/CE B - 1999/96/CE B - 1999/102/CE rif. 98/69/CE B - 2001/1/CE rif. 98/69 CE B - 2001/27/CE B - 2001/100/CE B - 2002/80/CE B - 2003/76/CE B - 2005/55/CE B1 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

Euro5	<p> 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure riga C - 1999/96/CE fase III oppure riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 riga B2 oppure riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE riga B2 oppure riga C 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato) 715/2007*692/2008 (Euro 5 A) 715/2007*692/2008 (Euro 5 B) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato) 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part) </p>
Euro6	<p> 715/2007*692/2008 (Euro 6 A) 715/2007*692/2008 (Euro 6 B) </p>

Veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico (m.c.p.c.) superiore a 3,5 tonnellate

Categoria	Direttiva di riferimento
Euro1	91/542/CEE
Euro2	96/01/CE
Euro3	1999/96/CE
Euro4	98/69/CE B 1999/96/CE B
Euro5	1999/96/CE
Euro6	Regolamento CE 595/2009

Motocicli e Ciclomotori

Categoria	Direttiva di riferimento
Euro1	97/24 CE cap. 5
Euro2	97/24 CE cap. 5 fase II 2002/51/CE fase A 2006/27/CE fase A 97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A 2003/77 CE rif. 2002/51CE fase A 2006/120/CE fase A 2006/72/CE fase A 2009/108/CE fase A
Euro3	97/24 CE cap. 5 fase III 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B 2006/120/CE fase B 2006/27/CE fase B 2006/72/CE fase B 2006/72/CE fase C 2009/108/CE fase B

Per verificare in modo più rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo è possibile consultare il [Portale dell'Automobilista](https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo), il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>